

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SCUOLA DI MEDITAZIONE DI SASSARI E ALGHERO"

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E' costituita una associazione culturale, nella forma di associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss del Codice Civile, denominata "Scuola di Meditazione di Sassari e Alghero".

L'Associazione ha la propria sede nel Comune di Sassari (SS), in via C. Forlanini n. 10.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2

L'Associazione è amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci. L'associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 3

L'Associazione, ispirata da valori cristiani e comunque da valori spirituali universali, persegue finalità di formazione dell'individuo nei campi psicologici, sociali e spirituali. Il suo scopo principale è quello di favorire fra i suoi membri e i simpatizzanti il lavoro interiore e la crescita personale e di gruppo. Per "lavoro interiore" qui s'intende una pratica giornaliera di raccoglimento con un accento particolare sulla meditazione come strumento di crescita umana e spirituale che aiuta lo sviluppo della coscienza, ossia la consapevolezza accogliente, la presenza mentale o la presenza nel presente, l'attitudine all'ascolto e all'impegno di vita, la pace del cuore.

L'associazione, in particolare, si propone i seguenti obiettivi:

- a) individuare percorsi di crescita umana e spirituale da realizzare in eventi, rassegne seminari, corsi, conferenze, incontri o mediante la gestione di spazi ed iniziative;
- b) operare attraverso la cultura in ambito sociale promuovendo attività in città, quartieri, istituzioni, quali università, scuole, carceri, comunità di recupero, centri sociali e simili;
- c) realizzare corsi per favorire lo sviluppo delle tecniche di apprendimento e di sviluppo della memoria, del rilassamento e della concentrazione;
- d) sostenere l'attività di Enti religiosi o Enti che abbiano ad oggetto la promozione della spiritualità ed effettuare attività di beneficenza;
- e) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

Titolo II

I SOCI

Art. 4

Possono essere soci tutti coloro che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e

civile, condividano le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

Art. 5

La qualifica di socio si intende richiesta mediante la presentazione di apposita domanda nelle modalità e forme previste dal Consiglio direttivo. La sottoscrizione della tessera che dà diritto a partecipare al corso di meditazione equivale a domanda. La qualifica di socio si ottiene automaticamente all'atto di acquisizione della domanda, salvo che il Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla iscrizione si opponga espressamente alla acquisizione di detta qualifica da parte del soggetto richiedente. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. La ammissione di soci minorenni deve essere espressamente consentita sulla base di delibera del Consiglio direttivo.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art. 7

I soci hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa, di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e degli organismi cui questa intenda aderire.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità.

Le dimissioni da socio devono essere comunicate per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

Il socio può essere espulso, con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) mancato versamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si risulta iscritti;
- d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, non motivata da morosità, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.

I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio. Il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria. In attesa della delibera assembleare i diritti del socio sono sospesi.

In caso di morosità, il socio decade automaticamente dalla sua qualifica e nessuna

contestazione dovrà essergli mossa dal Consiglio.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

E' convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con l'obbligo di deliberare sulla approvazione del rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio.

E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

E' convocata dal Presidente in via straordinaria nelle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante affissione di apposito avviso presso la sede dell'associazione ovvero presso il locale nel quale si svolgono gli incontri di meditazione e anche con avviso pubblicato nel sito Internet dell'Associazione e della cui presenza sarà data comunicazione via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo idoneo nel Comune di Sassari o in quello di Alghero.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria, che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti secondo le maggioranze proprie di ciascuna assemblea.

Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto eccetto gli scopi dell'Associazione.

Fanno parte dei *quorum* costitutivi e deliberativi soltanto i soci aventi diritto di voto.

Art. 15

L'assemblea, in sede ordinaria e/o straordinaria, adempie i seguenti compiti:

- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il consiglio direttivo e ne stabilisce il numero di componenti, non inferiore a tre e non superiore ad undici;
- delibera sulle questioni attinenti la gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- delibera eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente obbligatoriamente sottoposto all'esame dal Consiglio;
- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- delibera le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un quinto dei presenti. Per l'elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'assemblea stessa e dal verbalizzante.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale e pubblicazione nel sito internet.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri; tutti i componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Possono ricoprire la carica di membri del Consiglio i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario del corso di meditazione e delle varie attività dell'associazione;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- f) individuare i compiti degli associati che, a titolo gratuito, intendono collaborare per il buon svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed uno o più Tesorieri.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

Titolo V

IL PATRIMONIO

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici, dai proventi derivanti dalle attività organizzate e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali utili, avanzi di gestione o fondi di riserva o capitale non potranno essere distribuiti, sia in forma diretta, che indiretta, tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Art. 22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 14. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di promozione sociale /Federazione a cui l'associazione deliberasse di affiliarsi ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Alghero, il 17 settembre 2011

I soci fondatori

- Sig. SOTGIU GIOVANNI FRANCO----- _____

- Sig.a FONNESU ALESSANDRA ----- _____

- Sig.a SARRIA IRMA ----- _____

- Sig.a PETRETTO MARIUCCIA ----- _____

- Sig.a CUGIS PATRIZIA ----- _____

- Sig.a PITZUS GIANNALISA CARMELA---- _____